

*Nota tecnico-procedurale per l'adozione di
Unità di Costo Standard
nell'ambito del PO Regione Siciliana FSE 2007 – 2013*



Obiettivi del documento

Il Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE, anche in forza delle modifiche introdotte con il Reg. (CE) n. 396/2009, prevede la possibilità di adottare, nel caso di sovvenzioni, modelli di gestione e controllo finalizzati a semplificare e rendere più efficiente e tempestiva l'attuazione delle operazioni.

La direzione tracciata da questo processo di semplificazione è quella di incentivare una sempre maggiore focalizzazione dell'azione di programmazione, progettazione operativa, gestione e controllo delle attività cofinanziate dal FSE verso le dimensioni dell'effettività e della qualità delle operazioni piuttosto che sugli aspetti burocratico procedurali ad esse sottesi.

Tale orientamento, peraltro, è prodromico a quella che si sta profilando come la *ratio* che caratterizzerà la programmazione delle politiche di coesione dopo il 2013, basata innanzitutto sulla valorizzazione dei risultati a livello di programmi, di linee di intervento, di singole operazioni e quindi, anche, sulla rilettura, sulla qualificazione e sul potenziamento delle attività di verifica e controllo *in itinere* ed *ex post* operate dai diversi soggetti che partecipano all'implementazione del Programma (l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione *in primis*, ma anche il Comitato di Sorveglianza ed i singoli beneficiari).

Le opzioni di semplificazione previste dal Reg. (CE) n. 396/2009 (i.e.: costi indiretti dichiarati su base forfetaria, unità di costo standard - di seguito UCS - e somme forfetarie) devono essere assunte dall'Autorità di Gestione, sulla base di un metodo di calcolo *giusto, equo, verificabile*, definito in anticipo, conformemente a quanto stabilito all'art. 11.3, lett. b) dello stesso Reg. (CE) n. 1081/2006.

Secondo le indicazioni contenute nella nota COCOF/ 09/0025/04 del 28 gennaio 2010 sulle opzioni di semplificazione, la determinazione di tali costi può avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o altri studi. La nota prevede altresì la possibilità (§ IV.2.4), nel caso delle somme forfetarie e/o tabelle standard di costi unitari, di ricorrere alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche "per quanto siano conformi alle condizioni di cui all'art. 11.3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i." qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa e non sia possibile svolgere un'indagine di mercato *ad hoc* in tempi brevi.

L'Autorità di Gestione del PO Regione Siciliana FSE 2007/2013 intende procedere alla definizione di un parametro standard di costo per le operazioni, selezionate mediante avviso pubblico per progetti, che prevedano la realizzazione di attività formative e servizi connessi.

Nel caso della Regione Siciliana, inoltre, l'Autorità di Gestione reputa utile e rispondente ai criteri fissati dalla Commissione ricorrere all'adozione di costi calcolati sulla base di analisi svolte da altre Amministrazioni regionali.

Tale decisione, in particolare, è stata assunta sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) le esigenze di programmazione regionali richiedono un'accelerazione dell'emanazione dei dispositivi per la selezione delle operazioni al fine di conseguire i *target* di spesa fissati dall'art. 93 Reg. (CE) 1083/2006;
- b) la tempistica stringente non consente l'effettuazione di un'approfondita analisi di mercato per la determinazione dei valori medi applicati nel territorio siciliano;

- c) l'utilizzo di dati storici, particolarmente per quanto attiene al FSE, richiederebbe di impiegare le informazioni relative alla programmazione 2000/2006, non essendo disponibili per la programmazione 2007/2013 fonti sufficienti, tenuto conto dello stato di attuazione del PO. Del resto, il ricorso ai dati della precedente programmazione non appare opportuno alla luce della procedura di chiusura del Programma 2000/2006, tuttora in fase di contraddittorio con i Servizi della Commissione;
- d) la soluzione adottata è "giusta" ai sensi di quanto previsto dai regolamenti citati e chiarito dalla nota COCOF/ 09/0025/04 (§ IV.2.2), poiché l'opzione adottata prevede un adeguamento della stessa alle specifiche caratteristiche e condizioni del sistema siciliano;
- e) la soluzione adottata è "equa" in quanto, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti citati e chiarito dalla nota COCOF/ 09/0025/04 (§ IV.2.3), l'opzione è adottata per tutti gli operatori del sistema formativo siciliano e non si applica alle istituzioni scolastiche statali il cui impianto di costi non è chiaramente riconducibile al presente;
- f) la soluzione adottata è "verificabile" in quanto, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti citati e chiarito dalla nota COCOF/ 09/0025/04 (§ IV.2.4), si riferisce a metodologie ed atti adottati e resi disponibili da altre amministrazioni in ambiti analoghi.

Tenuto conto che i costi standard implicano necessariamente un'approssimazione – idonea talvolta a ricompensare e talvolta a sotto ricompensare i costi sostenuti a sostegno dell'operazione – l'Autorità di Gestione ritiene necessario:

- a) esplicitare quanto più possibile il processo di individuazione dell'unità di costo adottata;
- b) avviare una breve concertazione con i principali operatori della formazione professionale accreditati ed i loro organismi di rappresentanza, per indagare che il parametro individuato non incentivi eventuali distorsioni di mercato o di comportamento (quali, ad esempio, rinunciare all'attuazione dell'operazione; ricercare ulteriori risorse finanziarie con rischio di doppio finanziamento; ridurre i costi abbassando gli standard qualitativi per raggiungere i risultati attesi);
- c) procedere ad illustrare la metodologia ed i parametri scelti al Comitato di Sorveglianza, all'Autorità di Audit ed alla Commissione Europea;
- d) attuare l'opzione di semplificazione attraverso una fase "sperimentale" per un primo anno formativo, cui potrà seguire, a seguito degli eventuali adeguamenti e miglioramenti resisi necessari, la piena entrata "a regime" del sistema;
- e) acquisire, a tal fine, le osservazioni ed i suggerimenti che al riguardo saranno formulati dall'Autorità di Audit nell'ambito dell'attività di *auditing* di sistema di sua competenza.

A tal fine, la presente nota tecnica descrive le modalità di applicazione delle UCS ex art. 11.3, lett. b, punto ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i. per la realizzazione di interventi formativi nell'ambito del POR Sicilia FSE 2007/2013, alla luce della possibilità, sopra richiamata, di adottare parametri standard determinati da altre autorità pubbliche.



1. Applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS) nell'ambito del POR FSE Sicilia 2007 - 2013

Nell'ambito del PO FSE 2007/2013, l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) intende ricorrere all'applicazione di unità di costo Standard (UCS), ai sensi dell'art. 11.3, lett. b) ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i., per la realizzazione di attività formative corsuali tradizionali (formazione d'aula, laboratorio, stage) riconducibili in prima applicazione alle seguenti tipologie:

▪ Formazione giovani

I soggetti destinatari sono principalmente i giovani maggiori di 18 anni e minori di 32 che hanno concluso il periodo di istruzione e formazione professionale formativo diritto-dovere con il conseguimento di una qualifica o che hanno conseguito un titolo di scuola superiore o terziaria (IFTS, Università) e che si trovano in una condizione di inoccupazione o disoccupazione; ovvero giovani inoccupati maggiori di 18 anni che non hanno conseguito qualifica o titoli di scuola superiore o che sono fuori usciti precocemente dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale

▪ Formazione ambiti speciali

I destinatari sono principalmente i soggetti svantaggiati, così come previsto nel PO FSE; per l'accesso a tali azioni formative si può prescindere dall'assolvimento dell'ex obbligo scolastico e, in tal caso, può farsi riferimento all'art.6 D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257. In particolare le azioni sono rivolte a: soggetti in condizione di disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di povertà o discriminazione; soggetti vittime di discriminazione nell'accesso all'occupazione e alla formazione; genitori con responsabilità di cura e assistenza; disabili; giovani e adulti in condizioni di povertà ed esclusione sociale; giovani e adulti sottoposti a misure detentive o alternative alla detenzione; immigrati.

Sono altresì ammesse azioni per la formazione del rafforzamento delle competenze degli operatori del terzo settore, ad esclusione dei percorsi per la formazione degli Operatori Socio-Sanitari (OSS).

▪ Formazione permanente e Formazione continua

I destinatari per tali ambiti sono prevalentemente soggetti in età lavorativa maggiori di 18 anni che sono interessati al recupero della mancata o parziale formazione iniziale o che comunque hanno interesse a rafforzare e sviluppare le loro competenze a fronte dei processi di trasformazione ed innovazione del lavoro. Tra i soggetti destinatari sono ricompresi anche lavoratori occupati (autonomi e dipendenti) impiegati in imprese siciliane che frequentano le attività formative.

▪ Formazione Operatori Socio-Sanitari (OSS)

I destinatari sono i lavoratori disoccupati, inoccupati, in mobilità o occupati, che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso, siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione e, nel caso di cittadini extracomunitari, siano in regola con il permesso di soggiorno e con i documenti relativi al titolo di studio, interessati ad acquisire il titolo di Operatore

Socio Sanitario, al fine di esercitare le relative professioni di assistenza.

L'AdG, avuto riguardo ad esperienze regionali simili o assimilabili e a quanto realizzato da altre Regioni (come illustrato nel paragrafo successivo), ritiene opportuno individuare il parametro in termini di unità di costo per ora/corso.

A) Per le tipologie di attività (Formazione giovani, Formazione ambiti speciali, Formazione permanente e Formazione continua, Formazione Operatori Socio-Sanitari), è adottata l'Unità di Costo Standard pari a **Euro 129,00 per ciascuna ora/corso** cui partecipino un **minimo di 10 allievi**.

Inoltre, l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) intende ricorrere all'applicazione di unità di costo Standard (UCS), ai sensi dell'art. 11.3, lett. b)(ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i., per la realizzazione di attività formative corsuali afferenti alla:

▪ Formazione OIF

I destinatari sono giovani soggetti all'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione e Formazione ed al diritto-dovere di Istruzione e Formazione Professionale.

L'AdG, avuto riguardo ad esperienze regionali simili o assimilabili e a quanto realizzato da altre Regioni (come illustrato nel paragrafo successivo), ritiene opportuno individuare il parametro in termini di unità di costo per ora/corso.


B) Per le attività di Formazione OIF, è adottata l'Unità di Costo Standard pari a **Euro 120,00 per ciascuna ora/corso** cui partecipino un **minimo di 12 allievi**.

L'Autorità di Gestione, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche ed organizzative connesse alla partecipazione, nell'ambito delle attività formative, da parte di soggetti portatori di handicap, ha deciso di prevedere una specifica integrazione che potrà assommarsi alle UCS di cui ai precedenti punti a A) e B):

C) Per le attività di accompagnamento e sostegno agli allievi disabili, è adottata l'Unità di Costo Standard aggiuntiva alle precedenti, pari a **Euro 25,00 per ciascuna ora/allievo**.

Nell'ambito degli specifici Avvisi per la chiamata a progetti (di seguito "Avvisi"), l'Autorità di Gestione si riserva di specificare il numero massimo di allievi e/o ore che saranno riconoscibili per ciascun corso realizzato e per i quali potrà essere riconosciuta la presente UCS.

Infine, in considerazione del fatto che, nell'ambito delle ordinarie attività corsuali ed in stretta correlazione con le stesse, possono emergere esigenze didattiche particolari che richiedano l'attivazione di servizi di recupero, aggiornamento o sviluppo degli apprendimenti finalizzate all'inserimento o al riallineamento degli allievi e rilevato che, di norma, tali servizi si rivolgono a singoli o piccoli gruppi di allievi, l'AdG, avuto riguardo ad esperienze regionali simili o assimilabili e a quanto realizzato da altre Regioni (come illustrato nel paragrafo



successivo), ritiene opportuno individuare il seguente ulteriore parametro:

D) Per le attività individuali di *accompagnamento e/o recupero degli apprendimenti*, è adottata l'Unità di Costo Standard pari a **Euro 35,00 per ciascuna ora/allievo per un numero massimo di 3 allievi.**

Anche in questo caso, nell'ambito degli specifici Avvisi, l'Autorità di Gestione si riserva di specificare il numero massimo di ore integrative che saranno attivabili in relazione a ciascuna attività corsuale tradizionale e per le quali potrà essere riconosciuta la presente UCS.

1.1. Descrizione della metodologia per la determinazione delle UCS

Come illustrato in premessa, ai fini della determinazione del costo standard ora/corso sopra indicato, l'AdG ha ritenuto di adottare i costi standard stabiliti da altre autorità pubbliche per tipologie di intervento simili.

Tale costo standard è stato determinato sulla base delle risultanze di una ricognizione effettuata a livello nazionale relativamente alle UCS adottate da altre autorità pubbliche per la realizzazione di interventi assimilabili alle operazioni oggetto della semplificazione nell'ambito del PO FSE Sicilia.

In particolare, al fine di verificare la compatibilità degli interventi presi a riferimento rispetto alle tipologie di operazione a valere sul PO Sicilia FSE, sono stati esaminati i fattori di seguito elencati:

- tipologia di UCS (ad esempio, ora/corso, ora/allievo);
- n. di allievi minimo per classe.

La ricognizione è stata effettuata a livello nazionale sulla base dei provvedimenti di approvazione delle UCS adottati dalle altre amministrazioni pubbliche per il periodo di programmazione 2007/2013 a seguito delle modifiche al Reg. (CE) n. 1081/2006 in materia di costi ammissibili introdotte con il Reg. (CE) n. 396/2009 (cfr tabella in allegato 1).

Al riguardo, si specifica che non sono stati considerati i costi determinati ai fini dell'attuazione delle misure anticrisi in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni/Province Autonome del 12 febbraio 2009 e successive modifiche e integrazioni, in ragione delle caratteristiche peculiari di tali interventi, delle loro modalità di programmazione, progettazione e realizzazione e del fatto che le misure anticrisi sono in questa prima fase "sperimentale" escluse dall'ambito di applicazione dell'opzione di semplificazione.

Pertanto, i modelli di riferimento identificati sono quello adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la DGR n. 2461/2010 e quello adottato dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. n. 3513/2011. Per quanto concerne le attività di *accompagnamento e sostegno agli allievi disabili*, si è inoltre tenuto conto del modello introdotto sperimentalmente da Regione Emilia Romagna con la DGR n. 1119/2010.

Tali Regioni, per giungere alla definizione di tabelle standard di costi unitari hanno svolto una analisi di serie storiche di dati finanziari relativi all'attuazione, negli anni passati, di attività di carattere formativo e di orientamento rientranti nelle tipologie formative previste dagli avvisi pubblici da esse emanati a valere sui rispettivi Programmi Operativi Regionali

cofinanziati dal FSE.

Le analisi regionali hanno riguardato le macrocategorie di spesa e le voci analitiche di spesa sulla base delle quali i singoli dispositivi regionali determinano le tipologie e le specifiche voci di spesa ammissibili. Ove l'analisi di dati storici non è stata possibile, si è operato sulla base di criteri utili a garantire l'applicazione di un metodo giusto, equo e verificabile traendo spunto, per analogia, dai dati relativi a tipologie assimilabili o prendendo a riferimento, in quanto compatibili, i dati medi delle tipologie per le quali è stata svolta l'analisi delle serie storiche di dati finanziari.

Le Regioni assunte a riferimento sono in questo modo giunte alla definizione di tabelle standard di costi unitari che, nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia e della regione Emilia Romagna, determinano i costi di realizzazione delle operazioni, di norma, secondo parametri di costo ora/corso, ricorrendo a parametri di costo ora/allievo solo per alcune tipologie di servizi particolari. Regione Lombardia, invece, in forza della specifica strutturazione programmatoria e realizzativa del proprio sistema formativo (modello Dote), ha inteso adottare sistematicamente tabelle standard di costi unitari secondo parametri di costo ora/allievo.

In tutti i casi, comunque, il costo complessivamente ammissibile dell'operazione regolarmente completata viene definito dal prodotto tra il valore del costo unitario standard ed il numero delle ore di formazione/orientamento. In generale, per operazione regolarmente completata si intende il pieno rispetto della durata oraria prevista in fase progettuale, con conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di un numero minimo predeterminato di allievi. Ove la seconda condizione non venga pienamente realizzata, le regioni considerate definiscono preventivamente (a livello di sistema o di singolo avviso), le modalità di riduzione proporzionale della tabella standard di costo unitario.

Per quanto riguarda la diversificazione delle UCS, le regioni considerate hanno optato per soluzioni differenti. Regione Lombardia ha inteso adottare una UCS unica per tutti i servizi formativi (con la sola esclusione di quelli afferenti all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione), articolando invece le UCS per le diverse tipologie di servizi di accompagnamento e per il lavoro¹. Per contro, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso differenziare la definizione delle UCS in base alle diverse tipologie formative più ricorrenti che sono state oggetto della rilevazione storica² e che, nella loro articolazione, sono risultate facilmente riconducibili alle tipologie formative proprie di Regione Siciliana così come descritte nel paragrafo precedente (Formazione Giovani, Formazione Ambiti Speciali, Formazione Permanente e Formazione Continua, Formazione Operatori Socio-Sanitari).

Di seguito si riportano gli esiti della ricognizione effettuata e della selezione delle casistiche maggiormente riferibili alle diverse tipologie di operazione a carattere formativo individuate nell'ambito del PO Sicilia FSE 2007/2013.

Tabella 1 – Schema di riepilogo degli esiti della ricognizione

¹ Si faccia riferimento, al riguardo, agli allegati B e C al d.d.u.o. n. 3513/2011 dell'Autorità di Gestione del PO FSE Ob.2 2007-2013 della Regione Lombardia.

² Si faccia riferimento, al riguardo, all'allegato 1 alla DGR n. 2461/2010 Regione Friuli Venezia Giulia.

Regione	Ambito	Tipologia	UCS (€)	Num allievi minimo
Friuli Venezia Giulia	Qualificazione di base abbr. (durata di norma 600-800 h)	Ora/corso	i. 157,00	Min. 10-12
	Formazione Permanente Gruppi Omogenei (FPGO) – Operazioni base (dur. 40-120 h)	Ora/corso	ii. 135,00	Min. 10-12
	Formazione Permanente Gruppi Omogenei (FPGO) – Op. avanzate (dur. 40-120 h)	Ora/corso	iii. 158,00	Min. 10-12
	Formazione Permanente Gruppi Omogenei (FPGO) – Op. post diploma (dur. 250-300 h)	Ora/corso	iv. 159,00	Min. 10-12
Lombardia	Formazione Continua, Permanente, IFTS, Specializzazione, Superiore extra-obbligo, Superiore	Ora/allievo	v. 13,34	n.a.

Relativamente ai modelli presi a riferimento, come detto, il sistema siciliano presenta elementi comuni e maggiormente coerenti con una programmazione dell'attività formativa per "corsi" (v. modello Friuli Venezia Giulia), piuttosto che rispetto a modelli orientati al sostegno "diretto" alla persona (v. sistema Lombardia).

Peraltro, i parametri considerati ai fini della ricognizione, applicati nell'ambito dei sistemi regionali esaminati, si attestano su valori confrontabili secondo lo schema di calcolo di seguito riportato.

In considerazione della struttura dei corsi finanziati in precedenza dalla Regione Siciliana nelle citate tipologie della *Formazione giovani*, *Formazione ambiti speciali*, *Formazione permanente* e *Formazione continua*, che vede la presenza di un'offerta formativa estremamente eterogenea anche dal punto di vista delle durate degli interventi, si è ritenuto opportuno assumere a riferimento la media di UCS afferenti a percorsi di durate differenti.

Tabella 2 – Media delle UCS considerate per le Regioni Friuli e Lombardia

UCS (€)	Tipologia	Modalità di calcolo	Valore (€)
i. = 157,00	Ora/corso	i.	(i) = 157,00
ii. = 135,00	Ora/corso	ii	(ii) = 135,00
iii. = 158,00	Ora/corso	iii	(iii) = 158,00
iv. = 159,00	Ora/corso	iv	(iv) = 159,00
v. = 13,34	Ora/allievo	(v) x N. allievi min. (10)	(v) = 133,40
	Media		(vi) = 148,48

Al fine di assicurare alla soluzione adottata le caratteristiche di "giustizia" richieste dai regolamenti comunitari, garantendone (come chiarito dalla nota COCOF/ 09/0025/04 § IV.2.2) l'adeguamento alle specifiche caratteristiche e condizioni del sistema siciliano, si è proceduto ad applicare alla media così ottenuta la stima dei differenziali dei costi tra il contesto siciliano e quelli assunti a riferimento (Friuli Venezia Giulia e Lombardia), così

come calcolata dall'Istat³.

Parità di potere d'acquisto tra i comuni capoluoghi di regione. Anno 2009

	PPA (numero indice Italia = 100)	Differenziale rispetto alla Sicilia (valore %)
Milano (Lombardia)	106,8	9,8%
Trieste (Friuli Venezia Giulia)	104,5	7,8%
Palermo (Sicilia)	96,3	...

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Il differenziale medio tra gli indici PPA delle regioni assunte a riferimento e quello siciliano è stimabile nella misura del 8,85%.

Si è ritenuto pertanto di applicare una pari riduzione del valore medio calcolato nella precedente tabella 2, incrementandolo di un ulteriore correttivo di efficientamento del 4% connesso alla riduzione degli oneri amministrativo contabili connessa al nuovo modello gestionale, arrotondando il risultato all'unità inferiore.

Ne consegue che:

$$\text{UCS A} = 148,48 \times 0,871 = 129,00 \text{ euro ora/corso (min. 10 allievi)}$$

³ ISTAT, *Le differenze nel livello dei prezzi al consumo tra i capoluoghi delle regioni italiane. Anno 2009*, Note informative, 7 luglio 2010. Lo studio dell'ISTAT assunto a corredo dell'analisi è frutto di un progetto che è stato sviluppato congiuntamente da Istat, Unioncamere e Istituto "Guglielmo Tagliacarne", con la collaborazione degli Uffici comunali di statistica. Gli indici elaborati dall'Istat sulle Parità del Potere d'Acquisto (PPA), forniscono pertanto una stima dei differenziali nei livelli dei prezzi al consumo tra i comuni italiani capoluogo di regione, basata sulla metodologia delle parità di potere d'acquisto.

Gli indici PPA sono stati calcolati, per i capoluogo di regione, con dati dettagliati per i principali aggregati nei quali si articola la spesa per consumi delle famiglie: Generi alimentari, bevande e tabacchi; Abbigliamento e calzature; Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili; Mobili, articoli e servizi per la casa; Servizi sanitari e spese per la salute; Trasporti e comunicazioni; Istruzione, servizi ricettivi e ricreativi; Altri beni e servizi. Il paniere di prodotti utilizzato dall'Istat è composto da circa 400 specifici beni e servizi i cui prezzi sono stati rilevati nel 2009. I circa 400 beni e servizi inclusi nel paniere sono stati a loro volta distinti in base a caratteristiche specifiche che possono influenzare la variabilità del prezzo, determinando così l'elaborazione di un paniere costituito da circa 3.800 "prodotti specifici", caratterizzati da un elevato grado di confrontabilità territoriale. Per poco più di un quarto dei prodotti del paniere (rappresentativi di circa il 17 per cento della spesa) sono stati utilizzati anche dati raccolti mediante indagini *ad hoc* condotte sul territorio, con la collaborazione degli Uffici comunali di statistica dei comuni capoluogo di regione o provincia autonoma (prodotti di Abbigliamento e Calzature e Arredamento e articoli per la casa). Per i canoni d'affitto (rappresentativi di meno del 3 per cento della spesa complessiva) le parità territoriali di potere d'acquisto derivano da stime basate sui dati raccolti dall'indagine Istat sui consumi delle famiglie per il 2008, aggiornati al 2009 mediante la variazione degli indici territoriali dei prezzi al consumo. Infine, circa l'8 cento dei prodotti del paniere è costituito da prodotti caratterizzati da prezzi unici su tutto il territorio nazionale (ad esempio i tabacchi o i periodici), o per i quali le differenziazioni territoriali risultano trascurabili.

Sempre in considerazione della struttura dei corsi finanziati in precedenza dalla Regione Siciliana nelle tipologie della Formazione OIF, che vede durate pluriennali ed una forte standardizzazione dei modelli didattici ed organizzativi, si può stimare in quest'ambito un'incidenza ulteriormente ridotta dei costi indiretti. A tal fine si ritiene di incrementare la riduzione per l'adeguamento dei differenti PPA di cui sopra (8,85%) di una riduzione forfettaria del 10% a titolo di parametro correttivo portando la correzione complessiva al 18,85%.

Ne consegue che:

$$\text{UCS B) } = 148,48 \times 0,811 = 120,00 \text{ euro ora/corso (min. 10 allievi)}$$

Per quanto riguarda l'integrazione alle UCS base legata all'accompagnamento degli allievi disabili, nell'ambito delle metodologie adottate dalle altre AdG italiane, essa risulta essere considerata specificamente nell'ambito del modello elaborato dalla Regione Emilia Romagna. Tenuto conto dell'elevato livello di specificità e di personalizzazione implicato da questa tipologia di interventi, si ritiene non opportuno applicare, in questo caso, ulteriori parametri correttivi rispetto alle elaborazioni già effettuate per la definizione del valore dell'UCS.

Ne consegue che:

$$\text{UCS C) } = 25,00 \text{ euro ora/allievo}$$

Per quanto attiene alle attività di formazione individuali o per piccoli gruppi, nell'ambito dei modelli adottati da altre AdG italiane, risulta coerente con le specificità operative della Regione Siciliana - nelle forme, nei contenuti e nella determinazione - l'UCS adottata dalla Regione Lombardia per le attività denominate di Coaching ("Valorizzare e sviluppare le competenze e le potenzialità personali attraverso un processo di training personalizzato erogabile individualmente o in piccoli gruppi di massimo 3 destinatari").

Ne consegue che:

$$\text{UCS D) } = 35,00 \text{ euro ora/allievo (max. 3 allievi)}$$

Il quadro completo delle UCS risulta così definito:

Tabella 3 – PO Sicilia FSE 2007/2013 - UCS adottate

	Ambito	Tipologia	UCS (€)	Num allievi
A)	Formazione giovani, Formazione ambiti speciali, Formazione permanente Formazione continua	Ora/corso	129,00	Min. 10
B)	Formazione OIF	Ora/corso	120,00	Min. 10
C)	Accompagnamento degli allievi disabili (ad integrazione dell'UCS)	Ora/allievo	25,00	n.a.

D)	Attività di formazione individuali o per piccoli gruppi	Ora/allievo	35,00	Min. 1 - Max 3
----	---	-------------	-------	----------------

Come sopra accennato, in una fase iniziale di sperimentazione dei costi standard, i valori UCS sopra identificati rappresentano parametri unici per le diverse tipologie di operazione individuate nell'ambito del PO FSE Sicilia 2007/2013, al fine di facilitare la transizione del sistema regionale al nuovo modello gestionale.

Le UCS riportate in Tabella 3 riguardano la copertura di tutti i costi diretti connessi alla formazione nelle diverse Macrocategorie di Preparazione, Realizzazione e Direzione e controllo, nonché i costi indiretti correlati all'attività formativa, con la sola esclusione delle indennità di partecipazione e delle spese di vitto e alloggio dei destinatari delle operazioni.

L'eventuale riconoscimento di tali voci di spesa (indennità e spese destinatari) viene trattato a parte dall'Autorità di gestione negli Avvisi, anche tenendo conto delle esigenze di integrazione e delle specificità connesse ai diversi ambiti sociali e/o territoriali (*in primis* le Isole Minori).

L'AdG si riserva comunque di verificare la necessità di eventuali differenziazioni in base alla tipologia formativa e/o di effettuare ulteriori aggiornamenti del parametro adottato sulla base di ulteriori analisi che potranno essere condotte nel corso della programmazione, tenendo anche conto delle risultanze della prima applicazione in via sperimentale di tale semplificazione. Eventuali parametri differenti rispetto al valore attuale potranno essere comunque applicati nell'ambito di nuovi dispositivi di attuazione nel rispetto del principio di equità di trattamento tra operazioni e beneficiari diversi.

1.2. Descrizione delle modalità di determinazione del contributo pubblico

L'UCS è impiegata sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo in relazione all'attività effettivamente realizzata. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata, in misura proporzionale, sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti.

Il prodotto tra l'UCS individuata ed il numero di ore di formazione oggetto della proposta progettuale determina l'ammontare del contributo erogabile.

Figura 2– Determinazione del contributo pubblico

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Contributo} \\ \text{pubblico} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Unità di costo} \\ \text{standard} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{N. ore} \\ \text{formazione} \\ \text{realizzate} \\ \hline \end{array}$$

L'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica

comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nei dispositivi di attuazione, ovvero al più tardi, negli atti di concessione della sovvenzione, da parte dell'Amministrazione.

Le operazioni devono essere completamente realizzate secondo le previsioni dell'avviso pubblico di riferimento e devono garantire i livelli minimi di partecipazione degli allievi indicati dall'avviso medesimo.

Il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra il valore del costo standard e il numero di ore di formazione previste con conseguimento dell'obiettivo formativo da parte del numero di allievi predeterminato.

La mancata completa realizzazione dell'operazione secondo le previsioni dell'avviso di riferimento, comporterà, di norma, l'inammissibilità in toto dell'operazione e la decadenza dal contributo.

In ogni caso, nell'ambito di ciascun avviso ed in coerenza con la tipologia formativa in oggetto, saranno definite modalità di riduzione proporzionale del costo standard adottato qualora gli obiettivi predeterminati risultino solo parzialmente conseguiti.

In particolare, le attività formative in ordine alle quali gli avvisi pubblici di riferimento prevedono il ricorso alle tabelle standard di costi unitari, devono trovare avvio con un numero di allievi almeno pari al numero minimo fissato nell'avviso stesso.

Qualora il numero di allievi che conclude l'operazione avendo assicurato un numero di ore di effettiva presenza uguale o superiore alla soglia minima prevista dall'avviso di riferimento sia inferiore a quello previsto nella Tabella 3, le UCS riconosciute saranno proporzionalmente ridotte.

Pertanto, salvo specifiche disposizioni contenute negli avvisi di riferimento, l'applicazione integrale della tabella UCS sopra indicata (Tabella 3) deriva:

- a. dalla effettiva realizzazione, da parte dell'ente attuatore, dell'intero percorso formativo, con la realizzazione della prova finale, ove prevista;
- b. dalla effettiva partecipazione dell'allievo, con certificazione della presenza sull'apposito registro, ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dall'operazione, al netto della prova finale;
- c. dalla conclusione dell'operazione da parte di un numero di allievi non inferiore a quello indicato nella tabella.

A tutela delle legittime aspettative dei destinatari degli interventi, l'ente di formazione è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca ad una unità.

La possibilità e le modalità di eventuale applicazione delle UCS di cui ai punti C) e D) della precedente Tabella 3 saranno definite nei singoli Avvisi.

Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità dell'ente di formazione (anche ai fini del suo accreditamento) nonché nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni future.

Al riguardo, la particolare attenzione alla verifica dell'effettività e della qualità dei servizi erogati implicata dall'adozione delle UCS sarà sostenuta anche da una adeguata rilevazione della *customer satisfaction* dei destinatari finali ed intermedi degli interventi (allievi, imprese, famiglie, etc.).

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei Centri di Gestione e Controllo responsabili delle diverse operazioni.

Tali attività si esplicheranno secondo specifiche Piste di Controllo che saranno sviluppate e costantemente aggiornate anche attraverso un confronto specifico con le Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione.

2. Modalità di adozione dell'UCS

2.1. Iter amministrativo di adozione dell'UCS

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11.3 del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i., secondo cui il metodo di calcolo deve essere stabilito in anticipo, sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile, l'Amministrazione procede all'acquisizione della documentazione di riferimento degli atti adottati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Lombardia ai fini dell'approvazione delle rispettive unità di costo standard (ad esempio, note metodologiche, prospetti di analisi), mediante specifica richiesta alle autorità pubbliche interessate.

Sulla base della documentazione acquisita e della presente nota metodologica, l'Amministrazione procede all'adozione formale dell'UCS mediante Decreto dell'Autorità di Gestione previa le necessarie verifiche con la Giunta Regionale.

Al fine di procedere alla piena attuazione delle UCS, saranno adeguati il Manuale dell'Autorità di gestione (integrando ed innovando, in particolare, le Piste di Controllo dedicate), il Manuale dell'Autorità di certificazione e il Vademecum per i beneficiari. Quest'ultimo documento prevederà – *inter alia* - i criteri di riparametrazione da applicare nel caso di riduzione del numero allievi di partenza.

Gli adeguamenti di cui sopra saranno sottoposti alle necessarie procedure di confronto e verifica con l'Autorità di Audit e con la Commissione Europea.

Per non ritardare l'introduzione dell'opzione, sarà emanata una circolare esplicativa ai beneficiari, anche nelle more degli aggiornamenti ai suddetti documenti.

2.2. Modifiche al sistema di gestione e controllo

Il sistema di gestione e controllo del PO sarà integrato in relazione all'introduzione dell'opzione di semplificazione *de qua*.

Dato che i pagamenti sono calcolati sulla base delle quantità, le quantità dichiarate (allievi, ore corso) saranno certificate dal beneficiario, giustificate ed archiviate in vista delle verifiche e degli audit che saranno realizzate in maniera sistematica, in itinere ed ex post.

In particolare, tutta la documentazione tecnica volta a giustificare in maniera puntuale e

inequivocabile le quantità certificate sarà archiviata secondo quanto previsto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i..

Il sistema dei controlli, limitatamente ai dispositivi per i quali è applicata l'opzione di semplificazione, prevedrà l'intensificazione delle verifiche tese a riscontrare tutti gli elementi atti a dimostrare che l'operazione ha avuto luogo e che in essa sono stati assicurati i livelli quantitativi e qualitativi attesi (raggiungimento dei risultati).

In particolare, le verifiche di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006, dalla attuale predominanza delle verifiche finanziarie (giustificazione dei costi reali) saranno riorientate verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con conseguente maggiore importanza e occorrenza delle verifiche *in loco* ed *in itinere* (c.d. "a sorpresa"), rispetto alle quali sarà fissata una percentuale di controlli da garantire sul totale delle operazioni finanziate con il ricorso all'opzione di semplificazione.

A tale fine l'Autorità di gestione disporrà la realizzazione di almeno una verifica in loco presso tutto le sedi formative presso cui, nel corso dell'anno formativo, saranno erogate più di 300 ore/corso.

Dette verifiche, operate da parte del Centro di Programmazione e Gestione/Organismo Intermedio, richiederanno la documentazione di supporto per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario e per le quali viene riconosciuta la relativa UCS, al fine di attestare che le attività e i risultati si siano realmente realizzati nella quantità dichiarata.

